

marla con prudenza per quanto si riferisce allo sconto delle deleghe sugli stipendi.

Nel progetto dell'Impresa Lodigiani si fa riferimento al R.D.L. 30 novembre 1919 n. 231, che approva il C. U. delle leggi per le case popolari e l'industria edilizia.

L'art. 7 di detto R.D.L. determina quali siano gli Enti e le persone ammesse a fare operazioni di mutuo allo scopo di costruire od acquistare case popolari ed economiche; in base a tale articolo l'Impresa Lodigiani, come tale, non sarebbe ammessa ad effettuare le suddette operazioni.

L'art. 29 dello stesso R.D.L. dice poi chiaramente che la delega sullo stipendio, per il pagamento di quote di prezzo di case popolari od economiche è ammessa solo ed in quanto dette case siano costruite dagli Enti o Società menzionati al precedente citato art. 7.

Orbene ove le case figurassero costruite dall'Impresa Lodigiani, e da questa cedute ai singoli inquilini assegnatari degli alloggi, non ricorrebbero gli estremi voluti dal riportato art. 29 per le deleghe sugli stipendi; occorrerebbe pertanto, prima di tutto,